



## Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

### COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO REGIONALE DEL VENETO

#### LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTA la legge del 6 aprile 1977, n.184, concernente *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *“Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la *Lista del Patrimonio mondiale* nella quale è iscritto, al n. 712 (1994) di iscrizione e al n. 712 bis (1996) di estensione, il Sito UNESCO della Regione del Veneto, province di Vicenza, Padova, Treviso, Verona, Venezia e Rovigo – Stato Parte Italia, denominato *“La città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto”*;

VISTO il provvedimento 10 ottobre 1952, con il quale il Ministero della Pubblica istruzione ha dichiarato, ai sensi della legge I giugno 1939, n. 1089, l’interesse particolarmente importante dell’immobile denominato *“Palazzo Piovini ora Beltrame”*, sito in provincia di Vicenza, comune di Vicenza, corso Palladio 30, catastalmente distinto al foglio IV - sezione A, particella 253;

VISTO il provvedimento 21 aprile 1952, con il quale il Ministero della Pubblica istruzione ha dichiarato, ai sensi della legge I giugno 1939, n. 1089, l’interesse particolarmente importante dell’immobile denominato *“Palazzo Braghetta poi Pagello”*, sito in provincia di Vicenza, comune di Vicenza, corso Palladio 34, catastalmente distinto al foglio IV - sezione A, particella 263;

VISTO il provvedimento 20 ottobre 1955, con il quale il Ministero della Pubblica istruzione ha dichiarato, ai sensi della legge I giugno 1939, n. 1089, l’interesse particolarmente importante dell’immobile denominato *“Palazzo Bissari ora Malvezzi”*, sito in provincia di Vicenza, comune di Vicenza, corso Palladio 14, catastalmente distinto al foglio IV - sezione A, particelle 254/I – 254/IV – 254/II e 510/II;

VISTO il provvedimento 10 dicembre 1959, con il quale il Ministero della Pubblica istruzione, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Vicenza il 16 febbraio 1960, al R. gen. n. 1318 e al R. Part. n. 1092, ha dichiarato, ai sensi della legge I giugno 1939, n. 1089, l’interesse particolarmente importante dell’immobile denominato *“Palazzo Bonin Longare, con annesso parco”*, sito in provincia di Vicenza, comune di Vicenza, corso Palladio 13, catastalmente distinto al foglio IV - sezione A, particelle 187 e 182;

VISTO il provvedimento 22 febbraio 2012, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha dichiarato, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del d.lgs n. 42/2004, l’interesse particolarmente importante dell’immobile denominato *“Palazzo Loschi Zileri Dal Verme”*, sito in provincia di Vicenza, comune di Vicenza, corso Palladio 42, catastalmente distinto al foglio IV - sezione A, particella 264;

CONSIDERATO che il bene immobile denominato *“Corso Andrea Palladio”*, sito a Vicenza, catastalmente individuato senza numero di particella, in quanto via pubblica di proprietà comunale, è sottoposto, pertanto, alla tutela di cui al combinato disposto dall’art. 10, commi 1 e 4, lett. g), del d.lgs n. 42/2004;



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Ca' Michiel dalle Colonne – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 VENEZIA - Tel. +39 041 340111 Fax 041 3420122

PEC: [mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it) - PEO: [sr-ven@beniculturali.it](mailto:sr-ven@beniculturali.it)



CONSIDERATO che il bene immobile denominato "Chiesa di San Filippo Neri", sito a Vicenza, corso Andrea Palladio 35 in angolo con Stradella dei Filippini, catastalmente individuata al C.T., foglio 4, particella D, in quanto bene di proprietà di ente ecclesiastico, è sottoposto, pertanto, alla tutela di cui al combinato disposto dall'art. 10, commi 1 e 4, lett. g), e dall'art. 12, del d.lgs n. 42/2004;

VISTA la comunicazione prot. n. 14410 del 12 giugno 2018 con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, per le ragioni espresse nella relazione tecnico – scientifica appresso allegata, ha notificato agli interessati, l'avvio del procedimento amministrativo di revoca *in parte qua* del provvedimento 10 dicembre 1959, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lett. a), e 128, e di imposizione, ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. n. 42/2004, di misure di tutela indiretta sugli immobili di seguito meglio elencati e descritti, a favore del complesso degli immobili di cui in premessa, al fine di evitare che ne sia messa in pericolo l'integrità, danneggiata la prospettiva o la luce o alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

VISTA la proposta istruttoria della predetta Soprintendenza di settore, di cui alla documentazione allegata alla nota prot. n. 14414 del 12 giugno 2018;

PRESO ATTO della nota prot. n. 28332 del 25 novembre 2019, con la quale la succitata Soprintendenza dichiara che non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati al procedimento in premessa;

VISTA la nota prot. n. 19420 del 30 giugno 2020, con la quale la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio ha restituito in pari data il procedimento di cui sopra, inoltrato dal Segretariato regionale per il Veneto, ai sensi del previgente art. 14, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, con nota prot. n. 9638 del 2 dicembre 2019;

RITENUTO di condividere le motivazioni colà rappresentate e, pertanto, di accogliere la proposta formulata dalla Soprintendenza di settore di cui alla succitata comunicazione prot. n. 14410/2018, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), e dell'art. 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i motivi contenuti nella relazione tecnico scientifica allegata

#### DICHIARA

con deliberazione assunta nella riunione del 22 luglio 2020, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta, il provvedimento 10 dicembre 1959, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione dichiara l'interesse culturale particolarmente importante dell'immobile denominato "Palazzo Bonin Longare con annesso parco", sito in corso Palladio 13, catastalmente distinto al foglio IV-sezione A, particelle 182 e 187, è revocato *in parte qua*, escludendosi dalla vigente tutela l'immobile denominato "Fabbricato adiacente a Palazzo Bonin Longare", sito nel comune di Vicenza, corso Palladio 15-19, catastalmente distinto al C.F., foglio 4, particella 775, subb. 1, 4, 5, 6, e 7 e al C.T., foglio 4, particella 775.

Il provvedimento 10 dicembre 1959, per la rimanente parte del bene culturale immobile, conserva la propria efficacia ai sensi dell'art. 128 del d. lgs n. 42/2004.

RITENUTO altresì di condividere le motivazioni colà rappresentate e, pertanto, di accogliere la proposta formulata, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dalla Soprintendenza di settore di cui alla succitata comunicazione prot. n. 14410/2018, per i motivi contenuti nella relazione dell'interesse culturale allegata

#### DETTA

con la medesima deliberazione assunta nella riunione del 22 luglio 2020, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta, le seguenti prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a favore degli immobili denominati "Corso Andrea Palladio", "Chiesa di San Filippo Neri", "Palazzo Bonin Longare", "Palazzo Braghetta Pagello", "Palazzo Bissari Malvezzi", "Palazzo Piovini Beltrame" e "Palazzo Loschi Zileri Dal Verme", sull'immobile denominato "Fabbricato adiacente a Palazzo Bonin Longare", sito in corso Andrea Palladio 15-19, di seguito distinto al catasto del comune di Vicenza: C.F., foglio 4, particella 775, subb. 1, 4, 5, 6 e 7 e C.T., foglio 4, particella 775,



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Ca' Michiel dalle Colonne – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 VENEZIA - Tel. +39 041 340111 Fax 041 3420122

PEC: [mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it) - PEO: [sr-ven@beniculturali.it](mailto:sr-ven@beniculturali.it)



Art. 1  
(Area non edificata)

1. Sull'area libera è vietata qualsiasi edificazione, nonché l'inserimento di elementi di qualunque dimensione e caratteristiche, ancorché temporanei, comunque suscettibili di incidere sulle condizioni di ambiente e di decoro della cornice ambientale dei beni culturali protetti in via primaria e sulla percezione dei medesimi.  
È vietata l'installazione di attrezzature fisse o mobili di alcun genere, ancorché precarie, nonché l'inserimento di impianti tecnologici di qualsiasi tipo fuori terra.

Art. 2  
(Area edificata)

1. È vietato qualsiasi incremento volumetrico, planimetrico e di altezza dell'edificio, ed è fatto divieto assoluto di aprire fori (lucernari o abbaini) sulle coperture, in quanto il mantenimento della situazione attuale risponde alla necessità di non depauperare la percezione dei beni culturali citati.

Art. 3  
(Progetti delle opere)

1. I progetti delle opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Soprintendenza, cui spetterà accertarne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente provvedimento.  
Eventuali interventi di restauro dovranno essere orientati al mantenimento materico e compositivo dei fronti, in particolare per quanto riguarda la ringhiera ottocentesca.  
Le opere dovranno essere eseguite con materiali riferibili alla tradizione locale; eventuali manufatti da collocare sui fronti (quali insegne o tende parasole, ecc.) dovranno essere studiati sulla base di criteri coerenti con la tradizione locale.

La planimetria catastale degli immobili oggetto delle suindicate prescrizioni e la relazione tecnico – scientifica fanno parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà annotato a margine del succitato provvedimento 10 dicembre 1959, ai sensi dell'art. 2655 del Codice civile. Detta annotazione sarà effettuata presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare, dalla competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, le prescrizioni di cui al presente provvedimento sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Il presente provvedimento verrà notificato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 47, comma 1, del d.lgs n. 42/2004, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto, nonché al Comune di Vicenza, e sarà trascritto, a cura della Soprintendenza, presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio pubblicità immobiliare – ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per motivi di legittimità e di merito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 42/2004, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto.

È ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Venezia, 22 luglio 2020

Il Presidente della Commissione regionale  
dott.ssa Renata CASARIN



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

**VICENZA – FABBRICATO ADIACENTE A PALAZZO BONIN LONGARE**  
**SITO IN CORSO PALLADIO 15 - 19 ,**  
*catastalmente distinta al C.F., foglio 4, particella 775, subb. 1, 4, 5, 6 e 7*  
*di proprietà di Alessandro e Alberta Nogara*

## *Relazione tecnico scientifica*

Con provvedimento del 10/12/1959 (trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Vicenza il 16/02/1960, al n. 1318 RG e al n. 1092 RP) il Ministero della Pubblica Istruzione decretava l'interesse culturale particolarmente importante di *Palazzo Bonin Longare con annesso parco*, sito in Corso Palladio 13 e segnato in catasto ai numeri 187-182 sez. A foglio IV.

Da quanto emerge dalla documentazione, all'interno del mappale 187 era ricompreso anche l'edificio in oggetto, situato a fianco di palazzo Bonin Longare, che era stato demolito perché danneggiato dagli eventi bellici, e ricostruito solo parzialmente nel dopoguerra.

Nel 1966 la proprietà presentava un progetto di ricostruzione di questo fabbricato, che con nota 7899 del 3/12/1966 la Soprintendenza ai Monumenti di Venezia esaminava, indicando come da preferire la soluzione a due piani, a condizione che venissero eliminate le finestre del sottotetto, che la facciata su Corso Palladio fosse realizzata in struttura muraria escludendo l'uso di cemento armato, che i pilastri che avrebbero dovuto delimitare i negozi fossero realizzati in massello di pietra, che fosse recuperato il pogggiolo ottocentesco inserendolo nella nuova facciata, che gli oscuri fossero ad antine ribaltabili, che i contorni delle finestre venissero realizzati in pietra, che l'intonaco fosse "alla marmorina".

In data 09/12/1966, con prot. 9819, il progetto, modificato secondo le disposizioni della Soprintendenza, veniva dalla stessa approvato.

Visto il nullaosta della Soprintendenza (prot. 9819 del 09/12/1966) il sindaco di Vicenza, con prot. 1583 del 17/04/1967, autorizzava la sistemazione e l'ampliamento parziale del fabbricato sito in Corso Palladio Sez. A. F. IV mappale n. 187. Con prot. 19428 del 11/03/1968 il sindaco di Vicenza autorizzava quindi la demolizione dello stesso.

Con prot. 5256 del 15/04/1969 il sindaco di Vicenza certificava che in data 11/03/1968 la sig. La Camera Ida in Nogara, proprietaria, era stata autorizzata a demolire il fabbricato sito in Corso Palladio, Sezione A foglio IV mappale n. 187, e che il fabbricato sopraccitato risultava demolito già in data 14/04/1969.

Con prot. 1583 del 1/07/1970 il sindaco di Vicenza dichiarava che il fabbricato sito in corso Palladio Sez. A. F. IV mappale n. 187 era stato ricostruito a nuovo su 4 piani e cantina per 5 abitazioni e negozio. L'edificio in argomento è dunque stato realizzato con tecniche tipiche della fine degli anni Sessanta: muratura in cemento armato al piano interrato, in laterizio per la parte fuori terra, solai in cemento armato e laterizio, oscuri in legno, serramenti in metallo al piano terra e in legno ai piani superiori.





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA  
piani sono serviti da una scala in cemento armato e da un ascensore, i divisori interni sono in laterizio intonacato.

Va indicato altresì che il mappale 187, che originariamente comprendeva l'intero fabbricato, è stato successivamente frazionato, in un momento cronologico non precisabile, mantenendo lo stesso numero identificativo per palazzo Bonin Longare, e definendo con il mappale 775 l'edificio emarginato in oggetto.

Considerando che gli interventi realizzati hanno modificato radicalmente, anche tramite demolizioni e ricostruzioni, questo mappale, originariamente ricompreso in quello di palazzo Bonin Longare e successivamente scorporato dallo stesso, si ritiene opportuno, alla luce degli eventi sopra descritti, effettuare una diversa valutazione rettificando il provvedimento di tutela operante ai sensi dell'art. 1 della L. 1089 del 01/06/1939.

Considerata inoltre la posizione di particolare valenza urbanistico architettonica dell'edificio in argomento, immediatamente adiacente al prospetto di palazzo Bonin Longare, si rende comunque necessario dettare precise prescrizioni sul medesimo a norma dell'art 45 del D. Lgs. 42/2004, affinché non sia danneggiata la prospettiva o la luce di quest'ultimo, o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, oltre che per la tutela dell'integrità di Corso Palladio, della Chiesa di S. Filippo Neri e degli edifici Palazzo Bonin Longare, Palazzo Braghetta Pagello, Palazzo Bissari Malvezzi, Palazzo Piovini Beltrame, Palazzo Loschi Zileri Dal Verme su esso prospettanti.

Le prescrizioni di tutela indiretta previste dal presente dispositivo sono pienamente funzionali a contrastare eventuali ulteriori compromissioni dell'area in esame, con l'introduzione e l'applicazione di adeguate misure di protezione dei predetti caratteri distintivi, secondo criteri di congruenza, ragionevolezza, e proporzionalità, tenendo salva la stima che il vincolo indiretto costituisce una misura necessaria e inevitabile ai sensi del dettato degli articoli 9 e 117 della Costituzione e della parte seconda del D. Lgs. 42/2004.

Le relative prescrizioni imposte sui suddetti mappali, che individuano catastalmente il contesto ambientale in esame intendono:

## ART. 1

(area non edificata)

- Sull'area libera è vietata qualsiasi edificazione, nonché l'inserimento di elementi di qualunque dimensione e caratteristiche, ancorché temporanei, comunque suscettibili di incidere sulle condizioni di ambiente e di decoro delle cornice ambientale dei beni culturali protetti in via primaria e sulla percezione dei medesimi.

E' vietata l'installazione di attrezzature fisse o mobili di alcun genere, ancorché precarie, nonché l'inserimento di impianti tecnologici di qualsiasi tipo fuori terra.

## ART. 2

(area edificata)

- E' vietato qualsiasi incremento volumetrico, planimetrico e di altezza dell'edificio, ed è fatto divieto assoluto di aprire fori (lucernari o abbaini) sulle coperture, in quanto il mantenimento della situazione attuale risponde alla necessità di non depauperare la percezione dei beni culturali citati.





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo


SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

## ART. 3

- I progetti delle opere di cui ai precedenti articoli 1, 2 dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Soprintendenza, cui spetterà accertarne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Eventuali interventi di restauro dovranno essere orientati al mantenimento materico e compositivo dei fronti, in particolare per quanto riguarda la ringhiera ottocentesca. Le opere dovranno essere eseguite con materiali riferibili alla tradizione locale; eventuali manufatti da collocare sui fronti (quali insegne o tende parasole, ecc...) dovranno essere studiati sulla base di criteri coerenti con la tradizione locale.

//SOPRINTENDENTE

Fabrizio Magani



Il funzionario storico dell'arte  
dott. Luca Fabbri

// Presidente della Commissione regionale

Dott.ssa Renata Casarin



N=1200


E=400

I Particella: 775

Comune: VICENZA  
Foglio: 4

Scala originale: 1:1000  
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

8-Mag-2018 12:40:51  
Prot. n. T190731/2018



Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore ECON SANIN

Vis. tel. esente per fini Istituzionali